



COMUNE DI VICOFORTE (PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO: *Tassa sui Rifiuti (TARI) - Adozione tariffe per l'anno 2022.*

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:30 previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione presso la Sala Consilare del Comune.

All'appello sono risultati i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	<i>Roattino Valter</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>Botto Roberto</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	
3.	<i>Prette Eraldo</i>	<i>Assessore</i>	X	
4.	<i>Polleri Lucia</i>	<i>Assessore</i>	X	
5.	<i>Badino Giovanni</i>	<i>Consigliere</i>	X	
6.	<i>Olivero Guido</i>	<i>Consigliere</i>	X	
7.	<i>Barattero Romina</i>	<i>Consigliere</i>	X	
8.	<i>Cavallo Bruno</i>	<i>Consigliere</i>	X	
9.	<i>Mancardi Pier Luigi</i>	<i>Consigliere</i>	X	
10.	<i>Gasco Gian Pietro</i>	<i>Consigliere</i>	X	
11.	<i>Massa Sebastiano</i>	<i>Consigliere</i>	X	
12.	<i>Bonelli Umberto</i>	<i>Consigliere</i>		X
13.	<i>Beccaria Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	X	

E così il numero di 12 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera del signor Rinaldi Giorgio, vice Segretario comunale.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

L'assessore al Bilancio, Botto arch. Roberto, illustra il punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

– Premesso quanto segue:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19 aprile 2022, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione”, come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", dagli articoli 170 e 174 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” [in seguito anche “TUEL”] e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

Successivamente e secondo quanto previsto dall'articolo 174 del TUEL, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 14 in pari data, ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 e con esso la manovra tariffaria e regolamentare dei tributi comunali, conformemente alla normativa in allora vigente.

L'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe ed il regolamento della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1 della legge n. 147/2013 s.m.i., i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il 30 aprile di ciascun anno. L'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ha ulteriormente disposto che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

In proposito, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato dapprima prorogato al 31 marzo 2022 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 e poi al 31 maggio 2022 con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Per la determinazione dei costi da coprire con la componente rifiuti, l'articolo 1, comma 683, della citata legge n. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio comunale approvi il piano finanziario del servizio rifiuti, necessario alla determinazione delle tariffe TARI in base alla metodologia del Metodo Tariffario Rifiuti Arera periodo regolatorio 2022-2025.

L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 s.m.i. (Legge di Bilancio per l'esercizio 2018 e 2018-2020) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di rifiuti, e la conseguente ridenominazione in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)";

– verificato che in data 31 ottobre 2019, a conclusione di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha adottato le deliberazioni n.

443/2019/R/rif concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e n. 444/2019/R/rif concernente le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati";

- dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019 individua nell'ente territorialmente competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione delle tariffe della TARI;
- considerato che il Comune di Vicoforte fa parte dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (ACEM), in base a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 s.m.i. e alla successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002;
- rilevato dunque che appartiene alla predetta Azienda il ruolo di Ente territorialmente competente, come definito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019, al fine della definizione del piano finanziario di bacino con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), provvedendo poi a trasmettere a ciascun Comune consorziato, per la parte di propria esclusiva spettanza, le risultanze del Piano Finanziario, al fine di consentire la definizione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento;
- richiamata la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, con la quale è stato approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";
- richiamata altresì la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale è stato approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani (TQRIF) ove è previsto che l'Ente Territorialmente Competente, provveda a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025;
- dato atto che ACEM, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 9 dell'8 aprile 2022, ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I-Livello qualitativo minimo";
- considerato che, secondo quanto previsto dai commi 651-652 dell'articolo 1 della già citata legge n. 147/2013 s.m.i., qualora non disponga di altri criteri oggettivi, nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 s.m.i.;
- rilevato che il comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 s.m.i. prevede che, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, per i quali deve essere garantita la copertura integrale dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- viste le risultanze dei fabbisogni standard anno 2021, come determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze e rilevato che, nella determinazione del PEF per l'esercizio 2022 sono state verificate le risultanze dei fabbisogni standard da parte di ACEM, quale benchmark di riferimento;
- visto il verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di ACEM (Ente Territorialmente Competente) n. 20 del 28 aprile 2022 avente all'oggetto "Validazione del Piano economico finanziario (PEF) Tari MTR-2 periodo regolatorio 2022/2025 Comuni lotto B (Briaglia – Frabosa Sottana – Frabosa Soprana – Magliano Alpi – Monastero Vasco – Monasterolo Casotto – Montaldo Mondovì – Pamparato – Piozzo – Roccaforte Mondovì – San Michele Mondovì – Torre Mondovì – Vicoforte)", trasmessa a questo Comune in data 20 maggio 2022 (nota protocollo n. 0003921/1.3.16);

- dato atto che, con propria deliberazione adottata in precedenza nella seduta consiliare odierna, questo Consiglio ha approvato il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, le cui risultanze finali risultano essere le seguenti:

Voce di costo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	364.904,00	364.599,00	364.599,00	362.740,00
Componente fissa	143.696,00	152.020,00	152.925,00	162.567,00
Totale	508.600,00	516.619,00	517.524,00	525.307,00

- atteso che, ai sensi dell'articolo 4.5 della richiamata delibera n. 443/2019, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.
- verificato che il gettito da raggiungere, per il pareggio in entrata dei costi da sostenere per l'anno 2022, ammonta a € 480.968,00 di cui € 116.064,00 relativi alla quota fissa della tariffa ed € 364.904,00 relativi alla quota variabile;
- accertato, di conseguenza, che la quota da porre in capo agli utenti del servizio rifiuti, al netto delle poste di cui sopra, risulta essere di complessivi € 480.968,00;
- dato atto che, nella definizione delle tariffe della TARI, il gettito da conseguire viene innanzitutto suddiviso fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi imputabili a ciascuna macro-categoria;
- ritenuto opportuno, allo stato attuale, prevedere per l'anno 2022, sulla base dei rispettivi pesi, in riferimento alla realtà socio- economica del territorio, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche, ripartire i costi, così come da seguente tabella:

Costi fissi	Utenze domestiche	88%
	Utenze non domestiche	12%
Costi variabili	Utenze domestiche	65%
	Utenze non domestiche	35%

- rilevato che, in base a quanto previsto dal richiamato DPR n. 158/199 s.m.i.:
 - per le utenze domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa dipende dal numero dei componenti, mediato da un coefficiente di raffronto (k_a fisso per legge) e dalla superficie occupata, mentre la quota variabile dipende esclusivamente dal numero dei componenti ed è calcolata in base ad un altro coefficiente (k_b), il cui valore deve rientrare fra il minimo ed il massimo previsti dalla legge e che tiene conto della quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza;
 - per le utenze non domestiche, in assenza di sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti, la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa dipende dalla quantità presunta di rifiuti prodotti, in base a distinti coefficienti presuntivi di produzione per la quota fissa (k_c variabile tra un minimo ed un massimo di legge) e per la quota variabile (k_d variabile tra un minimo ed un massimo di legge), in modo tale che la tariffa finale risulti dalla sommatoria delle due tariffe (quota fissa + quota variabile) precedentemente determinate;
- ritenuto, in assenza di sistemi puntuali di rilevazione e non avendo al momento a disposizione dati sul conferimento riferibili alle singole utenze, si ritiene opportuno confermare i coefficienti suindicati (k_b - k_c - k_d) nella misura minima stabilita dalla legge e dalle norme regolamentari;

- evidenziato che, per l’elaborazione delle tariffe delle singole categorie, si è presa a riferimento la banca dati utilizzata per l’applicazione della TARI per l’anno di imposta 2021:
 - integrata delle informazioni provenienti dall’anagrafe comunale;
 - aggiornata in base alle dichiarazioni di inizio e cessazione di occupazione dei locali da parte degli utenti;
 - con l’applicazione dei coefficienti ka, il cui valore è fisso e kb-kc-kd, nei valori minimi previsti;
- rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 s.m.i., la copertura di spesa delle riduzioni ed esenzioni previste dal regolamento comunale, non associate a minori produzioni di rifiuti, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- verificato che l’importo di tali esenzioni è stimato, per l’anno 2022, in € 8.000,00 circa e che, nella predisposizione delle tariffe da porre in capo agli utenti, si è tenuto conto di tale importo, al fine di non penalizzare le restanti utenze del servizio rifiuti;
- ritenuto opportuno confermare la maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 100%, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti;
- dato atto che l’articolo 1, comma 666, della legge n. 147/2013 s.m.i. fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1994 n. 504 s.m.i., prevedendone la riscossione contestualmente alla tassa sui rifiuti (TARI);
- visto l’articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019 n. 157, che ha modificato il comma 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, disponendo che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, in caso di riscossione della TARI mediante modello F24, sarà l’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita struttura di gestione, a dover versare agli enti destinatari le somme a ciascuno spettanti e a dover gestire gli adempimenti collegati alla riscossione del tributo;
- dato atto che, per le riscossioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative agli anni di imposta 2019 e precedenti, nonché per le eventuali riscossioni effettuate mediante strumenti di pagamento diversi dal modello F24, continua a essere il Comune il soggetto tenuto al riversamento alla Provincia di Cuneo delle somme di propria spettanza a titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al richiamato decreto legislativo n. 504/1994 s.m.i.;
- uditi gli interventi dei consiglieri signori:
 - Beccaria Andrea, che chiede se l’Amministrazione ha tenuto conto della sollecitazione formulata dal consigliere Bonelli Umberto in sede di conferenza dei capigruppo consiliari, relativamente all’introduzione del bonus TARI, come previsto per i bonus energetici e come indicato dal decreto legge n. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, l’assessore al Bilancio risponde che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno per il momento di soprassedere e di rinviare ogni decisione – e la conseguente modifica del regolamento – a quando saranno emanati puntuali provvedimenti da parte di ARERA sull’applicazione di tali benefici;
 - Gasco Gian Pietro, che sottolinea come l’aumento delle tariffe è minimo per le tariffe domestiche, ma più pesante – soprattutto per l’attuale congiuntura economica – meno per quelle non domestiche. Chiede inoltre se la Giunta comunale ha assunto provvedimenti in merito alla rateizzazione della tassa;
 - il Sindaco informa che la Giunta comunale, nell’ultima seduta, ha deliberato la nuova ripartizione del pagamento e delle relative scadenze: 3 rate con scadenza 16 agosto, 16 ottobre, 16 dicembre;

– acquisiti i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dal responsabile dell'area “Contabile” – Servizio “Economico e Finanziario” ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,

con votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti: 12
- Favorevoli: 12
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, al fine del raggiungimento del gettito previsto, le tariffe TARI per l'anno 2022, nella misura che segue:

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,26	0,80	€ 75,22
2	0,98	€ 0,31	1,60	€ 150,43
3	1,08	€ 0,34	1,80	€ 169,24
4	1,16	€ 0,36	2,20	€ 206,85
5	1,24	€ 0,39	2,90	€ 272,66
6 o più	1,30	€ 0,41	3,40	€ 319,67

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	€ 0,15	2,60	€ 1,15
2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,67	€ 0,31	5,51	€ 2,45
3 STABILIMENTI BALNEARI	0,38	€ 0,18	3,11	€ 1,38
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,30	€ 0,14	2,50	€ 1,11
5 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,07	€ 0,50	8,79	€ 3,90
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,80	€ 0,38	6,55	€ 2,91
7 CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	€ 0,45	7,82	€ 3,47
8 UFFICI, AGENZIE	1,00	€ 0,47	8,21	€ 3,65

9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,55	€ 0,26	4,50	€ 2,00
10	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	€ 0,41	7,11	€ 3,16
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	€ 0,50	8,80	€ 3,91
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	0,72	€ 0,34	5,90	€ 2,62
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	€ 0,43	7,55	€ 3,35
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	€ 0,20	3,50	€ 1,55
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	€ 0,26	4,50	€ 2,00
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,84	€ 2,27	39,67	€ 17,62
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	€ 1,71	29,82	€ 13,25
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	€ 0,83	14,43	€ 6,41
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	€ 0,72	12,59	€ 5,59
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	€ 2,84	49,72	€ 22,09
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	€ 0,49	8,56	€ 3,80
22	DEPOSITI E MAGAZZINI	0,51	€ 0,24	4,20	€ 1,87

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi,

con votazione unanime espressa per alzata di mano:

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
Valter ROATTINO**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni BADINO**

**IL VICESEGRETARIO
Rinaldi Giorgio**



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 giugno 2022 al numero 443, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL VICESEGRETARIO
Rinaldi Giorgio**

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo in data 11/07/2022 ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

**IL VICESEGRETARIO.
Rinaldi Giorgio**